



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 8.3.2024
C(2024) 1643 final*

*Sen. Ignazio La Russa
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
00186 ROMA*

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) (COM(2023) 416 final).

La proposta è un risultato del Green Deal europeo e della strategia dell'UE per il suolo per il 2030¹ per affrontare la crisi climatica, della biodiversità e dell'inquinamento, garantendo nel contempo un uso equo e sostenibile delle risorse naturali a lungo termine. La salute del suolo è essenziale non solo per conseguire gli obiettivi dell'Unione, ma anche per prevenire e mitigare l'impatto di siccità, inondazioni e altre catastrofi naturali, proteggere la salute umana e garantire la sicurezza alimentare. L'istituzione di un quadro solido e coerente per il monitoraggio e la valutazione del suolo che rispetti le condizioni e le prassi nazionali, definisca principi di gestione sostenibile del suolo e affronti il problema delle contaminazioni, contribuirà a conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE per il suolo per il 2030.

La Commissione apprezza il fatto che il Senato della Repubblica riconosca la necessità e la pertinenza della proposta nonché il fatto che rispetti il principio di sussidiarietà. La Commissione è lieta di poter chiarire alcuni punti della proposta.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, lo strumento giuridico proposto, ovvero una direttiva, lascia molta flessibilità nell'individuare le misure più adeguate nei rispettivi territori e nell'adattare l'approccio alle condizioni locali. Inoltre, la proposta è concepita in modo da stabilire le disposizioni necessarie e idonee a conseguire i suoi obiettivi, riducendo al minimo gli oneri amministrativi a tal fine. Inoltre, agli Stati membri viene dato il tempo sufficiente a istituire il proprio sistema di governance, il sistema di monitoraggio e valutazione della salute del suolo e le misure necessarie per attuare i principi della gestione sostenibile del suolo. Da ultimo, ma non meno

¹ COM(2021) 699 final.

importante, la proposta si basa su dati scientifici pertinenti comuni a tutti i suoli dell'UE e riflette le più recenti conoscenze disponibili sul suolo, tra cui nell'ambito dei parametri per misurare la salute del suolo e gli impatti sui servizi ecosistemici che fornisce. La valutazione d'impatto che accompagna la proposta riconosce anche le competenze, le politiche, le misure, le metodologie e le esperienze esistenti a livello nazionale; pertanto la proposta è concepita per non andare al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo strategico, riducendo al contempo il più possibile gli oneri amministrativi, giuridici e finanziari.

In risposta alle osservazioni di carattere più tecnico contenute nel parere, la Commissione rimanda all'allegato.

Sulla proposta sono ora in corso le discussioni tra la Commissione e i colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio, e la Commissione confida che si possa giungere quanto prima a un accordo. Il parere del Senato della Repubblica è stato trasmesso ai rappresentanti della Commissione nei negoziati interistituzionali in corso e alimenterà tali discussioni.

Confidando di aver così chiarito i punti sollevati dal Senato della Repubblica, la Commissione attende con interesse di proseguire il dialogo politico in futuro.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Maroš Šefčovič
Vicepresidente esecutivo

Virginijus Sinkevičius
Membro della Commissione



Allegato

La Commissione accoglie con favore il parere espresso dal Senato della Repubblica su questa proposta legislativa e, per quanto riguarda i punti sui quali il Senato della Repubblica ha richiamato l'attenzione, la Commissione formula le osservazioni seguenti:

Per quanto riguarda la necessità di delineare chiaramente i rapporti tra i principi di mitigazione del consumo di suolo di cui all'articolo 11 e due obiettivi esistenti pertinenti (ovvero l'aumento del trend di incremento degli spazi verdi urbani rispetto al 2030 nell'accordo provvisorio sulla normativa sul ripristino della natura e l'obiettivo strategico del raggiungimento di un consumo netto di suolo pari a zero entro il 2050 stabilito dal settimo programma di azione dell'UE per l'ambiente e dalla strategia dell'UE per il suolo), la Commissione osserva che i tre elementi si rafforzano a vicenda. Potrebbe effettivamente essere utile analizzare il contributo fornito dall'articolo 11 e dal citato obiettivo della normativa sul ripristino della natura all'obiettivo di un consumo netto di suolo pari a zero.

Per quanto riguarda la governance del suolo, la Commissione concorda con l'importanza del livello regionale nella governance del suolo, come riconosciuto nella proposta, e sottolinea che le regioni sono un'unità geografica compatibile con i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, per la definizione di un distretto del suolo e rappresenta quindi una delle opzioni per gli Stati membri per la creazione di distretti del suolo. Tuttavia, la proposta lascia agli Stati membri la responsabilità di designare le autorità competenti a un livello adeguato.

Per quanto riguarda la considerazione della composizione storica o geologica dei contaminanti nel suolo, la Commissione sottolinea l'importanza di valutare e affrontare il rischio per la salute umana e per l'ambiente rappresentato da elevati livelli di contaminanti nel suolo, indipendentemente dalla loro origine geogenica o antropogenica. Allo stesso tempo, va sottolineato che le disposizioni relative ai siti contaminati sono limitate alla sola contaminazione del suolo causata da attività antropogeniche puntuali.

Per quanto riguarda la definizione della salute del suolo in funzione del tipo e dell'uso del suolo, la Commissione ha proposto una definizione che esamini il livello minimo dei servizi ecosistemici e i criteri corrispondenti a una perdita critica di tali servizi ecosistemici, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, in base al tipo di suolo, alla tessitura del suolo (come per il criterio di compattazione del suolo) o agli usi del suolo (come per il criterio relativo alla contaminazione del suolo).

Per quanto riguarda l'approccio "one-out-all-out" per definire la salute del suolo, la Commissione ha chiarito la logica alla base della proposta definizione di salute del suolo, ossia evitare che il suolo sia considerato sano anche se presenta ancora gravi rischi per la salute umana o presenta problemi critici per la fertilità o il ciclo dell'acqua.

Per quanto riguarda la certificazione, la Commissione sottolinea che dovrebbe essere utilizzata volontariamente dai proprietari e dai gestori dei terreni al fine di garantire un maggiore riconoscimento sociale e commerciale della gestione sostenibile del suolo e dei

relativi prodotti alimentari e non alimentari. La proposta legislativa non fissa tuttavia un termine entro il quale gli Stati membri devono istituire il meccanismo di certificazione, offrendo quindi piena flessibilità per decidere la procedura e la tempistica adeguate per la sua introduzione. Le soluzioni digitali per il quadro di certificazione dovrebbero ridurre al minimo gli oneri amministrativi del meccanismo di certificazione.

Per quanto riguarda l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati, gli Stati membri dovrebbero stilare un elenco delle attività a rischio potenzialmente contaminanti e possono classificare ulteriormente tali attività in base al rischio di contaminazione sulla base di prove scientifiche. Spetta agli Stati membri valutare il rischio o la probabilità che un'attività causi potenzialmente la contaminazione.

Per quanto riguarda la prevenzione della doppia regolamentazione, la proposta è coerente e complementare rispetto alla legislazione vigente dell'UE, come indicato nella valutazione d'impatto. L'approccio basato sul rischio per i siti contaminati lascia impregiudicati i requisiti più rigorosi stabiliti dalla legislazione dell'UE o nazionale, ad esempio dalla direttiva sulle emissioni industriali.

Per quanto riguarda l'articolo 15, la Commissione ritiene che spetti all'autorità competente garantire che sia effettuata una valutazione del rischio specifica per sito nel rispetto del principio "chi inquina paga".

Per quanto riguarda il registro, la Commissione ha proposto di registrare anche i siti potenzialmente contaminati per garantire la trasparenza, la responsabilità pubblica e la sensibilizzazione in merito ai siti che richiedono ulteriori indagini. Poiché la contaminazione del suolo non è ancora confermata ma solo sospettata in tali siti, la differenza tra questi e i siti contaminati deve essere comunicata e spiegata correttamente al pubblico per evitare di suscitare inutili preoccupazioni. Se un'indagine sul suolo indica che un sito potenzialmente contaminato non è contaminato, il sito non dovrebbe più essere etichettato dallo Stato membro come potenzialmente contaminato, a meno che non si sospetti una contaminazione sulla base di nuovi elementi di prova. Poiché il registro dovrebbe contenere solo informazioni sui siti contaminati e potenzialmente contaminati, il sito può essere rimosso dallo stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni previste dall'articolo 23, la Commissione ritiene che collegare le ammende al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione sia effettivamente un modo per garantire che tali sanzioni siano proporzionate e conformi al principio "chi inquina paga".

Per quanto riguarda le metodologie analitiche di cui all'allegato I, parte B, la Commissione sottolinea che l'uso di metodologie diverse da quelle indicate nell'allegato è possibile se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della proposta. Per quanto riguarda l'inclusione dei criteri relativi alle carenze di nutrienti nell'allegato I, parti B e C, la Commissione sottolinea che tenori di nutrienti inferiori non sono necessariamente un aspetto del degrado del suolo e ritiene pertanto che non sia necessario inserire criteri supplementari sui descrittori dei nutrienti. Tuttavia, gli Stati

membri possono decidere di fissare criteri supplementari per ottimizzare le condizioni del suolo per usi specifici, se lo desiderano.

Per quanto riguarda l'aggiunta dell'efficienza dell'uso dei nutrienti tra i principi di gestione sostenibile nell'allegato III, la Commissione sottolinea che i principi di gestione sostenibile relativi al fabbisogno di nutrienti sono già stabiliti alle lettere e) e j) dell'allegato III della proposta. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di applicare l'efficienza dell'uso dei nutrienti, vale a dire il rapporto tra i nutrienti in uscita e i fattori di produzione all'interno di un sistema di colture agricole, per ottimizzare la gestione del suolo per usi specifici, se lo desiderano.

Per quanto riguarda l'armonizzazione dei procedimenti di bonifica a livello dell'UE, la Commissione sottolinea che tale possibilità è stata valutata nel corso dei lavori preparatori della proposta e rimanda alla conclusione della valutazione d'impatto su tale aspetto.

Per quanto riguarda gli altri suggerimenti volti a migliorare e chiarire il testo giuridico, la Commissione ne terrà debitamente conto.
